

 concorsi.
superiori

Concorso
AGENZIA
delle **ENTRATE**
2700 **Funzionari**
Giuridico Tributari
per attività di **controlli**
fiscali e servizi fiscali

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per la **prova scritta**

NLD
CONCORSI



PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un **importante bando** per il reclutamento di **n. 2700 funzionari, famiglia professionale giuridico-tributaria, per attività di controlli fiscali e servizi fiscali**.

Il Manuale *Agenzia delle Entrate. 2700 Funzionari giuridico-tributari per attività di controlli fiscali e servizi fiscali. Teoria e Quiz, NLD Concorsi 2025* si caratterizza per una trattazione **completa, aggiornata** e, al contempo, **schematica e fluida** di tutte le materie indicate dal bando per **l'unica prova scritta, con quesiti a risposta multipla**:

- Diritto **tributario** e **teoria dell'imposta**;
- Diritto **civile** e **commerciale**;
- Diritto **amministrativo**;
- Diritto dell'**Unione europea**;
- Diritto **fallimentare, della crisi e dell'insolvenza di impresa**;
- **Contabilità aziendale**;
- Elementi di **diritto penale**, con particolare riferimento ai **reati contro la P.A.** e ai **reati tributari**;
- **Inglese** (*online*);
- **Informatica** (*online*).

Il Volume tiene conto delle più recenti novità legislative, tra cui quelle introdotte dal D.lgs. 19 giugno **2025**, n. 88 (**Scissione societaria**), dalla L. 19 giugno **2025**, n. 86, di conv. del D.l. 23 aprile **2025**, n. 55 (c.d. **Decreto Acconti IRPEF**), dal D.lgs. 12 giugno **2025**, n. 81 (Correttivo in materia di **adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie**), dalla L. 9 giugno **2025**, n. 80, di conv. del D.l. 11 aprile **2025**, n. 48 (c.d. **Decreto Sicurezza**), dal D.L. 21 maggio **2025**, n. 73 (c.d. **Decreto infrastrutture**) e dalla L. 9 maggio **2025**, n. 69, di conv. del D.L. 14 marzo **2025**, n. 25 (c.d. **Decreto P.A.**).

Per consentire di affiancare allo studio teorico una immediata verifica della acquisita capacità di risolvere i corrispondenti test, il Manuale presenta **quiz di verifica** suddivisi per ciascuna Parte o per singoli Capitoli che compongono le indicate materie.

Il Volume permette, infine, l'accesso ad un'**estensione online** consultabile con apposita password per rimanere sempre aggiornati sulle materie trattate e per accedere al **simulatore online**.

risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione (art. 2504-*quater* c.c.).

Per quanto concerne, invece, gli effetti di una fusione mediante incorporazione può essere stabilita una data successiva all'ultima iscrizione nel registro delle imprese (art. 2504-*bis*, co. 2, c.c.).

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'art. 2501-*ter*, numeri 5) («la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili») e 6) («la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante»), possono essere stabilite date anche anteriori (c.d. **clausola di retrodatazione**).

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504 *bis*, co. 1, c.c.).

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

3. Le fusioni semplificate

In alcune ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore, il procedimento di fusione segue *un iter semplificato* rispetto a quello ordinario.

In caso di **fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima** (art. 2505 c.c.), il **progetto di fusione** non deve contenere le indicazioni riguardanti il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle nuove partecipazioni e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.

Non è necessaria, inoltre, la redazione delle relazioni degli amministratori e degli esperti.

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la **fusione per incorporazione** di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi **organi amministrativi**, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'art. 2501-*ter* e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'art. 2501-*septies*, primo comma, numeri 1 e 2, c.c.

In caso di **fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote** (art. 2505-*bis* c.c.), invece, non è necessaria la relazione degli esperti, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

4. La fusione a seguito di acquisizione con addebitamento

L'art. 2501-*bis* c.c. disciplina la **fusione a seguito di acquisizione con indebitamento**, definita come la fusione in cui una società (incorporante) contrae debiti per acquisire il controllo di un'altra società (incorporata). Il patrimonio di quest'ultima, per effetto della fusione stessa, viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti.

In breve, con tale operazione l'onere di restituire il debito viene a gravare sul patrimonio della società incorporata.

La norma in commento, al fine di **garantire la trasparenza dell'operazione ed evitare abusi a danno dei soci e dei creditori della società incorporata**, prevede che:

- il **progetto di fusione** deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- la **relazione dell'organo amministrativo** deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere;

- la **relazione degli esperti** deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione;
- al progetto deve essere allegata una **relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti** della società obiettivo o della società acquirente;
- **non si applicano le semplificazioni procedurali** degli artt. 2505 e 2505-*bis* c.c.

5. La fusione transfrontaliera

Il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (in attuazione della direttiva 2005/56/CE) ha dettato una disciplina per agevolare le fusioni fra società di stati membri dell'Unione europea (c.d. **fusioni transfrontaliere intracomunitarie**).

Nelle fasi preliminari del procedimento ciascuna società partecipante osserva le disposizioni in tema di fusione dello Stato da cui dipende, salvo l'applicazione di regole particolari imposte dalla particolare natura di tali operazioni.

Il **progetto di fusione transfrontaliera**, oltre al contenuto di cui all'articolo 2501-*ter*, comma 1, c.c., deve contenere le indicazioni previste dall'art. 6, D.lgs. 108/08. Il progetto di fusione è **pubblicato** nel registro delle imprese e, per estratto, anche nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della delibera di fusione. Devono essere altresì predisposte la **relazione dell'organo amministrativo** sulla fusione e la **relazione di esperti indipendenti** sulla congruità del rapporto di cambio.

Ultimata la fase di approvazione, ciascuna società deve farsi rilasciare un certificato da parte dell'autorità competente del suo paese (in Italia il notaio) che attesti il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione, nonché l'inesistenza di circostanze ostative come la pendenza di un'opposizione dei creditori (c.d. **certificato preliminare alla fusione**).

L'atto di fusione transfrontaliera deve risultare da **atto pubblico** e deve essere **depositato** per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera e la società risultante dalla fusione medesima.

Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, la fusione transfrontaliera ha **effetto con l'iscrizione** dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data successiva.

Quando la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società.

La fusione transfrontaliera produce gli **effetti** di cui all'articolo 2504-*bis*, primo comma, c.c. e **non può essere più dichiarata invalida dopo l'iscrizione nel registro delle imprese**, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dai soci e dai terzi per effetto della fusione transfrontaliera.

6. La scissione

Ai sensi del primo comma dell'art. 2506 c.c., con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio (**scissione totale**) a più società, preesistenti (**scissione per incorporazione**) o di nuova costituzione (**scissione in senso stretto**), o parte del suo patrimonio (**scissione parziale**), in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

Quanto all'**ambito di applicazione**, come in caso di fusione, la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Il **procedimento di scissione** è simile a quello esaminato a proposito della fusione.

L'**organo amministrativo** delle società partecipanti alla scissione redige un **progetto di scissione** (art. 2506-*bis* c.c.) dal quale devono risultare le indicazioni richieste per il progetto di fusione ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.

La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono, inoltre, risultare i **criteri di distribuzione delle azioni o quote** delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una **attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale** alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il **diritto** dei **soci** che non approvino la scissione di **far acquistare** le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la **costituzione di una o più nuove società** e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-*ter*, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci. (art. 2506 bis, co. 4, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, a decorrere dall'**8 luglio 2025**).

Il progetto di scissione, infine, deve essere depositato per l'**iscrizione nel registro delle imprese** del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige anche la **situazione patrimoniale** e la **relazione illustrativa** in conformità agli artt. 2501-*quater* e 2501-*quinquies* c.c. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i **criteri di distribuzione delle azioni o quote** e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

È richiesta anche la relazione degli esperti *ex art. 2501-sexies* c.c., salvo il caso in cui scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.

Per gli effetti cui si riferisce l'art. 2501-*ter*, numeri 5) e 6), c.c. possono essere stabilite date anche anteriori.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.